



NIPPONTŌ DOJO

**ATTO COSTITUTIVO DI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA**



NIPPONTŌ DOJO

I sottoscritti Signori:

CATTINI FILIPPO nato a Correggio (RE) il 07 agosto 1971, res. in Correggio (RE) via Martiri della Bettola 7, c.f. CTTFPP71M07D037I, Professione Imprenditore.

MAGOTTI SERGIO nato a Suzzara (MN) il 17 febbraio 1952, res. in Novellara (RE) via D'Azeglio, 76 c.f. MGTSRG52B17L020O, Professione Commerciante

FORTI FEDERICO nato a Carpi (MO) il 11 giugno 1975, res. in Carpi (MO) in via Monterotondo, 22, c.f. FRTFRC75H11B819L Professione Commerciante

dichiarano di costituire, come dal presente Atto, un'associazione sportiva dilettantistica denominata:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA "NIPPONTO"

L'Associazione ha sede in Novellara Via Nova, 57

L'Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di sviluppare e diffondere l'esercizio delle Arti Marziali Giapponesi mediante la gestione di attività sportive e ricreative per i soci.

L'Associazione promuove iniziative di spettacolo sportivo, dirette a sviluppare, nell'ambito del proprio territorio, la conoscenza e la pratica delle Arti Marziali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

L'Associazione è affiliata alla Federazione CIK (Confederazione Italiana Kendo) che è affiliata alla UISP quale ente nazionale di promozione sportiva.

L'Associazione svolge attività sportiva esclusivamente in forma dilettantistica, in base alle vigenti norme.

L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti, si allega al presente Atto sotto la lettera "A", formandone parte integrante e sostanziale.

In deroga alle norme statuarie, il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio e sino al

31-12-2007 viene così costituito:



NIPPONTŌ DOJO

- Magotti Sergio (Presidente, Tesoriere, Direttore Tecnico)
- Cattini Filippo (Vice presidente)
- Forti Federico (Segretario)

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 550,00 (diconsi euro Cinquecentocinquanta)

Le spese del presente Atto, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Novellara 08-10-2004



NIPPONTŌ DOJO
STATUTO Allegato “A”

Art. 1. Costituzione e denominazione

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA “NIPPONTO”

L'Associazione ha sede in Novellara via Nova, 57

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici ed è “associazione sportiva dilettantistica”, in base alle vigenti leggi. La sua durata è stabilita fino al 31/12/2050

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di sviluppare e diffondere l'esercizio delle Arti Marziali, mediante la gestione di attività sportive e ricreative per i soci.

L'Associazione promuove iniziative di spettacolo sportivo dirette a sviluppare, nell'ambito del proprio territorio, la conoscenza e la pratica delle Arti Marziali.

All'interno dell'Associazione opera la scuola sportiva denominata “NIPPONTO DOJO”, diretta ai giovani, per creare, tra l'altro, momenti di ritrovo e di aggregazione, anche attraverso incontri e collaborazioni con altre associazioni sportive e culturali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

L'Associazione è affiliata al seguente ente nazionale di promozione sportiva: “UISP tramite CIK”.

L'Associazione svolge attività sportiva esclusivamente in forma dilettantistica, in base alle vigenti norme.

Art. 3. Aderenti all'Associazione. Criteri di loro ammissione ed esclusione

Possono intervenire all'Associazione tutti coloro che fanno domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare attivamente alla vita associativa;



NIPPONTŌ DOJO

- di accettare, senza riserve, lo Statuto Sociale e le finalità dell'Associazione.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci praticanti: coloro che praticano l'attività sportiva;
- Soci non praticanti: coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione, siano essi soci fondatori od ordinari, praticanti o non praticanti, esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età e i genitori congiuntamente degli associati minori di età, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto. I genitori degli associati minorenni hanno un voto da esercitarsi congiuntamente.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il 30 settembre. Dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell'iscrizione, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati dimissionari.

La qualità di aderente cessa per:

- dimissione volontaria;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- decesso.

L'ammissione e l'espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Art. 4. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:



NIPPONTŌ DOJO

- a frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite nell'apposito Regolamento;
- a partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e a votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali, salvo quanto stabilito per i soci minorenni;
- a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati hanno il dovere:

- di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed enti nazionali di promozione sportiva ai quali l'Associazione aderisce;
- di osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate agli organi sociali;
- di pagare la quota associativa;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Il socio praticante ha, inoltre, il dovere di rispettare l'apposito Regolamento interno dell'esercizio dell'attività sportiva.

Art. 5. Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi di privati persone fisiche, imprese e società;
- contributi del Comune e di altre istituzioni pubbliche;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da manifestazioni sportive;
- entrate derivanti da attività commerciali occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti da raccolte pubblica di fondi.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, l'operazione verrà disposta con firma del vice Presidente.



NIPPONTŌ DOJO

Art. 6. *Organi sociali*

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7. *Assemblea degli associati*

L'assemblea degli associati è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il programma e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- approvare il programma e il rendiconto economico finanziario con la relazione dell'attività dell'anno precedente;
- approvare gli indirizzi e i programmi proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente.

Possono prendere parte all'assemblea i soci e i genitori dei soci minorenni, che siano in regola con il versamento della quota annua. I genitori rappresentano, congiuntamente, il figlio minorenne.

La convocazione è fatta in via ordinaria due volte l'anno: per l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo e per l'approvazione del rendiconto annuale e la relazione dell'attività per l'anno precedente, nonché per l'approvazione degli indirizzi e dei programmi proposti dal Consiglio direttivo.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, è reso pubblico nella sede sociale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.



NIPPONTŌ DOJO

Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo o della metà più uno degli associati; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro i successivi quindici giorni.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Art. 8. *Elezione del Consiglio Direttivo*

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Il Comitato elettorale, nominato dal Consiglio Direttivo uscente, raccoglie i nominativi dei candidati. Gli elettori possono votare sino a sei nominativi per i candidati al Consiglio direttivo.

Chiusa le votazioni, il Comitato elettorale provvede allo scrutinio delle schede e comunica al Consiglio direttivo uscente i voti ottenuti da ogni candidato, il numero dei votanti, il numero delle schede nulle e bianche.

Di tutte le operazioni svolte, il Comitato elettorale stila un verbale, firmato da tutti i suoi membri.

Non sono ammessi voti per delega, salvo quanto stabilito per i soci minorenni.

Art. 9. *Consiglio direttivo*

Il consiglio Direttivo è composto di numero TRE membri, eletti dagli associati, resta in carica per TRE anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:



NIPPONTŌ DOJO

- eleggere il Presidente, il vice presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Tecnico;
- elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'assemblea;
- redigere il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- curare l'ordinaria amministrazione, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione delle attività sportive e ricreative;
- fissare l'ammontare annuo della quota associativa;
- accogliere o respingere la domanda degli aspiranti soci;
- fissare le date di convocazione dell'assemblea, da indire almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- redigere i regolamenti interni per l'esercizio della attività sportiva.

-
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni, eredità e legati;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive;
- Convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- presiede l'assemblea;
- in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo.



NIPPONTŌ DOJO

Art. 11 Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere scelti anche al di fuori dell'associazione.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti principali:

- redigere i verbali;
 - curare le corrispondenze;
- coordinare le formalità organizzative.

Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale; cura la contabilità dell'associazione; redige l'inventario annuale dei beni associativi; redige il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Rendiconto

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre 2004

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Tesoriere, un rendiconto annuale, nel rispetto delle norme prescritte dalla legge a carico delle associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 13 Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 14 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, possono essere devoluti i fondi ed i beni ad associazioni aventi scopi analoghi.

Novellara 08-10-2004